SENATO DELLA REPUBBLICA

—— III LEGISLATURA ———

(N. 456-A) Urgenza

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ZOTTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 1959

Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 1959

Istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge intende riunire in apposito Ministero gli Uffici che concernono l'attività del turismo, dello spettacolo e dello sport, per la loro connessione ed affinità, sottraendoli alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Siamo nella scia segnata dall'articolo 95 della Costituzione, il quale stabilisce che « la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri ».

In ottemperanza a tale norma già nella I^a legislatura fu presentato alla Camera dei deputati nel 1952 un disegno di legge sulle attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. La fine della legislatura impedì che il provvedimento, il quale intanto aveva riportato l'adesione di massima della 1ª Commissione, giungesse alla discussione in Aula. Il progetto fu ripresentato nella II^a legislatura ed ebbe l'approvazione del Senato. Ma anche questa volta non riuscì a completare il suo iter per la fine della legislatura. Esso è stato ripresentato in questa legislatura al Senato (n. 94) e l'esame è in corso innanzi alla 1ª Commissione.

Il problema, che ci riguarda oggi, ha avuto una diversa soluzione nel disegno di legge n. 94: l'articolo 16 prevede il trasferimento al Ministero della pubblica istruzione degli Uffici e servizi relativi allo spettacolo ed alla proprietà scientifica, artistica e letteraria; il trasferimento al Ministero dell'industria e del commercio delle materie attualmente di competenza del Commissariato del turismo: mentre restano presso la Presidenza del Consiglio le attribuzioni nei riguardi del C.O.N.I.

Con il disegno di legge in esame si fa un decisivo passo avanti e si istituisce un Ministero apposito.

Vi è la maturazione per un apposito Dicastero? Vi è la connessione tra gli Uffici e i servizi, che ne renda opportuna la riunione in un unico settore Ministeriale?

Ad entrambe le domande si può rispondere affermativamente.

Il problema è stato già risoluto in modo analogo da altre Nazioni. Per l'Italia, che è un Paese eminentemente turistico, vi sono più forti ragioni per una siffatta soluzione. La politica del turismo ha per noi una importanza vitale per la stabilità economica nazionale — come suole riconoscersi unanimemente — ma costituisce inoltre un fattore notevole per la intensificazione dei rapporti umani tra l'Italia e gli altri Paesi.

L'industria turistica è indubbiamente la più grande industria italiana: la più schietta, la più spontanea, la più confacente alle condizioni geografiche, climatiche, storiche, culturali, economiche del nostro Paese, che appunto per queste sue eminenti ed insuperabili caratteristiche si distingue da tutti gli altri Paesi.

Il numero degli stranieri entrati in Italia nel 1958 è stato di 15.287.037 contro 14.629.020 unità registrate nel 1957, e appena 1.590.093 nel 1948: si devono inoltre aggiungere i molti milioni d'italiani che si muovono da un luogo all'altro per godersi le nostre belle contrade o per ragioni climatiche e di cura (1).

(1) Allo scopo di valutare compiutamente l'attività turistica in Italia e quindi la necessità di un continuo adeguamento dei servizi, finora disimpegnati dal Commissariato per il turismo, si riportano alcuni altri dati significativi del movimento e delle attrezzature turistiche dal 1948 ad oggi.

Il gettito dell'imposta di soggiorno nei primi mesi del 1958 ha raggiunto la cifra di 2,166.000.000 di lire rispetto a 1.262.000.000 di lire riscosse nel 1957 con un aumento del 71,7 per cento.

Di grandissima importanza è l'opera compiuta per la ricostruzione e lo sviluppo del patrimonio alberghiero. L'attrezzatura alberghiera in Italia era censita, al 31 marzo 1949, in 20.070 alberghi, pensioni e locande (di cui 5.037 alberghi, 1951 pensioni, 13.106 locande) con 215.702 camere, 365.128 letti, 34.381 ba gni; al 30 giugno 1957 il numero degli alberghi, pensioni e locande era di 28.161, quello delle camere 360.626, quello dei letti di 620.226 e quello dei bagni di 85.156; al 30 settembre 1958 il numero degli esercizi alberghieri (alberghi, pensioni e locande) era di 29.886 con 678.413 letti, 393.110 camere, 101.565 bagni.

Se il merito di quest'opera, che ha reso economicamente efficiente un patrimonio valutato ad oltre 570 miliardi, va in gran parte attribuito allo spirito di iniziativa degli albergatori, non è mancato tuttavia l'appoggio dello Stato concretatosi in vari provvedimenti di legge: dal regio decreto-legge 29 mag-

L'apporto valutario del movimento turistico straniero in Italia è stato nel 1948 di 40.199.000.000 di lire: nel 1958 si è raggiunta la cifra di 350.000.000.000 di lire.

A questa somma va aggiunta quella derivante dai prodotti italiani che gli stranieri richiedono dopo il ritorno in Patria per averli ammirati durante il loro soggiorno nel nostro Paese. Particolarmente i prodotti dell'artigianato. È una esportazione di cose di gusto e di arte, in cui si rivelano le naturali attitudini del lavoratore italiano, la sua genialità ed abilità tradizionali: che si impongono all'attenzione delle persone fini in antitesi con la dominante e piatta standardiz-

gio 1946, n. 452, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, alla legge 27 dicembre 1956, n. 1414, alla legge 4 agosto 1955, n. 691, che istituì un fondo di rotazione per la concessione di mutui a favore dell'industria alberghiera. Con la successiva legge 15 luglio 1957, n. 605, il fondo di rotazione è stato integrato da altri 5 miliardi. La legge 4 marzo 1958, n. 174, ha dato un nuovo sensibile apporto di mezzi al credito alberghiero e turistico. Quanto alle sovvenzioni erogate alle aziende alberghiere, a tutto il 31 dicembre 1958, sono stati assunti impegni dell'ammontare di 8.728,800.000 per progetti esecutivi approvati. Relativamente al solo anno 1958 sono state esaminate 532 domande e ne sono state accolte 306. Sono stati approvati inoltre 88 progetti definitivi per una spesa complessiva di lire 2,227,587.000 con un incremento di 7.518 camere, 12.643 letti e 5.314 bagni.

Notevoli progressi ha compiuto il turismo sociale in Italia. Il Commissariato per il turismo, giovandosi della collaborazione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ha svolto una continua opera di propulsione, di coordinamento e di potenziamento delle varie iniziative. Oggi l'Italia conta circa 80 alberghi per la gioventù con una disponibilità di oltre 5.000 posti letto, mentre nel 1950 aveva appena 24 ostelli con 778 posti letto. I parchi di campeggió, in ogni parte del nostro Paese, sono 400 dei quali 316 cu stoditi e dotati di tutti i servizi. Hanno anche particolare rilievo i villaggi turistici, centri di ospitalità per i turisti organizzati per il soggiorno in tende o in piccole case, che nello scorso 1958 hanno dato un apporto valutario di oltre un miliardo di lire.

Infine sono state potenziate le case per ferie sotto il controllo delle ACLI e del Centro turistico giovanile di Azione cattolica. A ciò va aggiunta l'attività svolta dall'E.N.I.T. quale organo esecutivo del Commissariato per quanto concerne la propaganda turistica, attraverso tutte le forme più moderne, particolarmente all'estero.

zazione dei prodotti a serie, negatori della individualità e della perfezione artistica.

Ma, per soffermarci soltanto all'ammontare della valuta consumata dai turisti nel nostro Paese, senza neanche tener conto delle
successive richieste dei nostri prodotti al loro ritorno in Patria, dobbiamo rilevare che
tali entrate costituiscono la più importante
delle partite c. d. invisibili e che specie in
questi ultimi anni alla componente negativa
dei bilanci dei pagamenti si è contrapposto
il crescente apporto dell'industria turistica,
eliminando gran parte del disavanzo della
bilancia del commercio.

L'industria turistica, di fronte alle altre, assume un aspetto, che si confà in modo particolare alla economia italiana: poichè essa non richiede materie prime, di cui si abbia necessità di importazione dall'estero, non esige grandi impieghi di capitali, ma utilizza e mette in valore l'opera dell'uomo che in Italia abbonda. L'Italia è povera di materie prime, non ha molti capitali: ha una grande ricchezza potenziale, la prole. E questa ricchezza costituisce motivo di preoccupazione, se non si riesce ad assorbire la manodopera esuberante. Il primo pensiero di chi governa nel nostro Paese deve essere quello di provvedere ad eliminare la disoccupazione e la sottoccupazione. È la condizione fondamentale per la tranquillità e il benessere del nostro popolo, che per tale angustia soltanto appare distratto talvolta da ideologie che sono in contrasto con la sua natura e con la sua tradizione di gente di alta civiltà.

Se si guarda l'entità del giro di affari, si è colpiti appunto da questa singolarità dell'industria turistica: il massimo impiego della manodopera e la minore importanza del capitale investito. Quest'ultimo viene assorbito per lo più nella costruzione e nella trasformazione di alberghi.

Il denaro proviene dal risparmio privato e da mutui accordati da Istituti che esercitano il credito alberghiero e turistico.

La consistenza di tali mutui al 31 dicembre 1957 poteva stimarsi in 16 miliardi: capitale nel complesso molto modesto nei confronti di quello corrente ad altre industrie, che hanno un medesimo giro di affari.

Dunque scarso impiego di danaro, con sicurezza peraltro di riscossioni immediate in ordine allo smercio delle cose e dei servizi: per contro grande movimento di manodopera. Nè si dica che questa consista in una attività servile. Vi è forse più dignità nell'essere a servizio di una macchina, la cui cadenza fissa ed inesorabile trasforma la mano dell'uomo in un numero, che rientra negli ingranaggi del meccanismo?

Nei contatti cui dà luogo il movimento turistico vi è un rapporto di umanità e di ospitalità. Il fenomeno sorge già da un richiamo, che costituisce per noi motivo di orgoglio: le bellezze naturali del nostro Paese.

Un grande poeta francese ha scritto di recente: Dieu a creé le monde; l'Italie, il l'a sculpteé. Vi si aggiungono le vestigia della storia, che quivi ha segnato le linee della storia del mondo, le meraviglie dell'arte, che quivi ha trovato la sua culla in ogni tempo per irradiarsi poi negli altri Paesi con una luce inconfondibile. E ad animare le bellezze naturali, storiche ed artistiche interviene l'uomo: l'avvicinamento e la comprensione della creatura umana verso l'altra creatura umana, finora distanti, incomprese e spesso ostili tra loro: è un afflato di umanità che circola tra gli uomini cementando l'amore del prossimo. Qui sta il privilegio e la nobiltà dell'attività turistica, la quale si risolve in rapporti di amicizia e di ospitalità.

È da prendere inoltre in considerazione l'importanza del turismo interno e la necessità che ad esso si dedichi la meritata attenzione: le gite nei luoghi ameni, le visite delle zone storicamente ed archeologicamente rilevanti, il soggiorno in luoghi di cura e di riposo, i pellegrinaggi ai santuari, le escursioni, lo sport, lo spettacolo, le ferie settimanali ed annuali, un movimento impressionante di famiglie ai monti e al mare, il turismo di massa, un turismo cioè non più ristretto ad una determinata cerchia di persone o ad un determinato ceto sociale. Soprattutto intenso il bisogno di evasione dalle città, dai grandi agglomerati urbani: l'uomo sente la necessità di uscire fuori dalla cinta delle mura, a fine settimana, di allontanarsi dal luogo del suo lavoro, di respirare altra aria, in campagna, al mare, ai monti o magari in altra città. Tutti i mezzi di trasporto sono buoni: secondo le possibilità economiche, dalla macchina di lusso, al treno, alla motoretta. È un bisogno del corpo stanco dalla fatica, dello spirito oppresso dalla esigenza del lavoro, di liberarsi ogni tanto e di riprendere lena attraverso un congruo riposo, procul negotiis: un bisogno che diventa sempre più intenso e largo con il miglioramento del tenore di vita e con la elevazione delle classi meno abbienti. Sicchè esso stesso assume un aspetto, non trascurabile, del problema sociale odierno. Di qui l'opera governativa diretta ad agevolare le comodità di movimento, rendendo largamente accessibile questa possibilità di tregua nella fatica di ogni giorno.

In conclusione, sono i vantaggi economici, finanziari e valutari, le attese di avvicinamento dei popoli in rapporti di umanità e di fraternità, il legittimo desiderio di ogni cittadino di fare amare dagli stranieri il proprio paese — e l'Italia ha ragione di fierezza in questo desiderio —, lo sviluppo dei motivi sociali, economici e psicologici che intensificano ed estendono il movimento interno; sono codesti i coefficienti che suggeriscono la necessità che il governo dedichi la debita attenzione al fenomeno del turismo e consigliano — ad avviso della maggioranza della Commissione — la istituzione di un apposito dicastero.

Non un Commissariato, neppure un Alto Commissariato. Già non si comprende la differenza tra il Commissariato e l'Alto Commissariato.

Occorre instaurare una efficiente politica del turismo, la quale non può concepirsi avulsa dalla politica generale del Governo. Vi è relazione con la politica dei trasporti, dell'industria, dell'interno: vi sono ripercussioni nel campo della politica economica e finanziaria, dell'istruzione, delle relazioni con l'estero. Non basta perciò la partecipazione del Commissario o dell'Alto Commissario al Consiglio dei ministri negli affari che concernono il suo settore: occorre la partecipazione continua del Ministro del turismo alla formazione della politica di Gabinetto. Già i due rami del Parlamento in occasione della discussione della legge 4 marzo 1958, nu-

mero 174, hanno formulato unanimemente voti per l'instaurazione di una politica del turismo in Italia. Essa suppone che una organica disciplina investa gli organi e gli enti centrali e periferici dell'amministrazione diretta ed indiretta nonchè quelli che esplicano sul posto attività turistica: in un quadro di autonomia e nel superiore interesse dello Stato.

La seconda questione è se la Direzione generale dello spettacolo trovi congrua sede presso l'istituendo Ministero, accanto alla Direzione generale del turismo.

In verità, non vi è qui un criterio apodittico che suggerisca rigorosamente l'una o l'altra soluzione. Vi è chi, guardando il lato educativo ed istruttivo, propende per il collocamento presso il Ministero della Pubblica istruzione: in tal senso si era pronunciato già il disegno di legge n. 94. Ma oggi la situazione è mutata. Vi è un apposito Dicastero per il turismo. Il Turismo da tempo ha camminato a fianco dello Spettacolo: gran parte della materia dello spettacolo interessa il turismo. Vi è una influenza reciproca che comporta una visione unitaria.

Oggi un principio pare chiaramente acquisito: è che la Presidenza del Consiglio cessi dalla funzione di luogo di ricovero dei settori amministrativi che non hanno ancora virtù per erigersi a Ministeri e tuttavia trovano difficoltà ad essere collocati presso altri Dicasteri. Questa specie di ricettacolo comune per le branche amministrative sprovviste di alloggio non appare peraltro neppure conforme alla natura giuridica della Presidenza del Consiglio, che non ha una funzione di amministrazione attiva, ma può giustificare la sua esistenza solo in quanto comprenda quegli uffici che si riferiscono a tutti o a buona parte dei Ministeri: come sono appunto l'ufficio studi e legislazione, per l'organizzazione amministrativa, per gli affari regionali e generali, per gli affari economici, per le informazioni e la proprietà letteraria, scientifica ed artistica. Nel disegno di legge n. 94 si prevedeva l'attribuzione del Turismo al Ministero dell'industria e del commercio, e dello Spettacolo al Ministero della pubblica istruzione. Ma oggi, in cui si crea un apposito Ministero per il turismo, ben può starvi accanto lo Spettacolo, in un unico Dicastero: poichè, se è vero che lo Spettacolo interessa anche la educazione e l'istruzione, è altresì vero che molti problemi sono comuni allo Spettacolo e al Turismo e comportano una visione unitaria ed una soluzione organica.

Nella stessa misura può ritenersi collegato ai due settori menzionati, quello che concerne lo Sport: si tratta anche qui di attività ricreativa. E perciò, senza modificare alcuna delle norme vigenti, vengono trasferiti all'istituendo Ministero i poteri spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

La Commissione, all'unanimità, ha ritenuto che per una disciplina unitaria del settore del turismo convenga trasferire al titolare del relativo Ministero le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in virtù del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, relative alle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e che i compiti devoluti al Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno o turismo passino al Consiglio centrale del turismo, essendo evidente la inutilità di un doppio organo consultivo sulla medesima materia.

L'articolo 3 prevede:

una Direzione generale del turismo; una Direzione generale dello spettacolo; un Ispettorato degli affari generali e del personale.

La Commissione ha respinto un emendamento tendente a creare una seconda Direzione generale del turismo. È vero che questo settore dal 1947 — anno in cui fu istituito il Commissariato per il turismo ad oggi ha visto moltiplicare la sua attività: la prova più evidente è offerta dal menzionato confronto tra il numero dei turisti stranieri entrati in Italia nel 1948 e nel 1958. Ma una prima sistemazione del nuovo Ministero suggerisce l'opportunità di una unità ed organicità di direzione. Alle maggiori e nuove esigenze si potrà andare incontro aumentando congruamente il numero degli uffici dipendenti, il quale, indubbiamente ristretto e — potrebbe aggiungersi — angustiato nei limiti predisposti nel 1948, non

riesce più a contenere la esuberanza del movimento che si è venuta a creare per effetto della dilatazione del fenomeno turistico. E lo stesso ragionamento va ripetuto altresì anche per quanto concerne il settore dello Spettacolo.

La Commissione, mentre ha respinto il citato emendamento, ne ha accolti due, che tendono ad una più razionale sistemazione degli uffici e del personale.

L'uno porta alla elevazione a Direzione generale dell'Ispettorato degli affari generali e del personale. In tal modo si alleggeriscono i compiti delle direzioni generali del turismo e dello spettacolo, e si colloca l'ufficio e il suo titolare sul medesimo piano che negli altri Ministeri, ove — ad eccezione di quello della Marina mercantile e delle Partecipazioni statali — gli affari generali e il personale sono devoluti ad una Direzione generale.

L'altro emendamento (primo comma dell'articolo 6) importa che i ruoli organici del personale sia del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, sia del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica — servizio ed ufficio che rimangono con le rispettive attribuzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — siano compilati non già, come dice il disegno di legge, nei limiti della attuale consistenza numerica complessiva, ma in quelli suggeriti dalle effettive esigenze del servizio.

Due deleghe sono previste nel disegno di legge.

L'una che consente al Governo di emanare entro sei mesi le norme necessarie per la istituzione dei ruoli testè menzionati.

L'altra che delega al Governo la potestà di emanare entro un anno le norme necessarie per il riordinamento degli Enti e — aggiunge la Commissione — degli organi turistici nazionali, provinciali e locali, contemperando le esigenze di autonomia con quelle dell'interesse dello Stato.

ZOTTA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È istituito il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Art. 2.

Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ratificato dalla legge 15 novembre 1952, n. 1792, sono soppressi e le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Al predetto Ministero sono inoltre devolute le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi del C.O.N.I.

Il Ministro per il turismo, lo spettacolo e lo sport è membro del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Art. 3.

Presso il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport sono istituite:

- 1) la Direzione generale del turismo;
- 2) la Direzione generale dello spettacolo;
- 3) l'Ispettorato degli affari generali e del personale.

È altresì istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Identico.

Al Ministro per il turismo sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno ai sensi del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Il Ministro per il turismo, lo spettacolo e lo sport fa parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Art. 3.

Presso il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport sono istituite:

- 1) la Direzione generale del turismo;
- 2) la Direzione generale dello spettacolo;
- 3) la Direzione generale degli affari generali e del personale.

(Segue: Testo del Governo).

Art. 4.

Il Servizio delle Informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 4.

Identico.

Art. 4-bis.

Le attribuzioni del Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono devolute al Consiglio centrale del turismo, istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

Il Consiglio centrale del turismo, che è presieduto dal Ministro del turismo, dello spettacolo e dello sport o, per delega, dal Sottosegretario, è così composto:

dal Direttore generale per il turismo; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

dal Direttore generale dell'Amministrazione civile dell'interno;

dal Direttore della divisione affari provinciali e comunali del Ministero dell'interno;

dal Direttore generale dei servizi per la finanza locale;

dal Direttore generale del Demanio;

da un rappresentante del Ministero del tesoro:

dal Direttore generale delle antichità e belle arti;

dal Direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

dall'Ispettore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

da un rappresentante del Ministero della sanità;

(Segue: Testo del Governo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

dal Presidente del C.O.N.I.:

dal Presidente del Touring Club Italiano;

dal Presidente dell'Automobile Club di Italia:

dal Presidente dell'Associazione italiana albergatori;

dal Presidente della Compagnia italiana turismo:

da un rappresentante delle Camere di commercio;

da due rappresentanti del personale alberghiero;

da tre esperti di Aziende di trasporti terrestri, marittimi ed aerei;

da tre esperti in materia turistica;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale agenzie viaggi;

da un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi;

da un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

da un rappresentante dell'Unione nazionale degli Enti provinciali per il turismo;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo:

da un rappresentante dell'E.N.A.L.;

da un rappresentante del Club alpino italiano:

dal Direttore della divisione Enti turistici periferici e dal Direttore della divisione valorizzazione turistica ed esercizi ricettivi del Ministero del turismo, spettacolo, sport;

dal Direttore generale dell'E.N.I.T.;

dal Presidente dell'Associazione idrotermale italiana;

da un rappresentante della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici;

dal Presidente dell'Associazione medica italiana di idroclimatologia, talassologia e terapia fisica.

(Segue: Testo del Governo).

Art. 5.

I ruoli organici del personale di cui alle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ed i relativi posti aggiunti istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono trasferiti al Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Sono trasferiti al predetto Ministero anche i ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 8, secondo comma, dello stesso decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, i ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il personale non di ruolo.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il turismo, lo spettacolo e lo sport e con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli oganici del personale del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, nonchè per la istituzione dei nuovi ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui all'articolo 4, nei limiti della consistenza numerica complessiva del personale indicato negli articoli 4 e 5.

Con la istituzione di tali ruoli saranno soppressi quelli indicati nell'articolo 5, primo comma. Il personale appartenente ai ruoli soppressi sarà inquadrato nei ruoli di cui al primo comma del presente articolo, con assegnazione a carriera ed a qualifica pari a quelle annesse alla posizione gerarchica da

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il turismo, lo spettacolo e lo sport e con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, nonchè per la istituzione dei nuovi ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui all'articolo 4, avuto riguardo alle effettive esigenze dei servizi.

(Segue: Testo del Governo).

esso rivestita e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata.

Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per la ripartizione, tra il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport ed il Servizio ed Ufficio indicati nell'articolo 4, del personale di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, di quello dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo, nonchè per la prima attuazione dei ruoli organici e per il conseguente nuovo assetto dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti.

Per il conferimento dei posti nelle quadifiche iniziali, che risultino eventualmente disponibili dopo l'inquadramento anzidetto, potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 7.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento degli Enti turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di contemperare le esigenze di autonomia dei singoli Enti con la necessità di assicurare il più efficiente coordinamento della loro attività, nell'interesse dello Stato.

Le norme predette saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo, lo spettacolo e lo sport di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei ministri.

Disposizioni transitorie

Art. 8.

Fino a quando non sarà provveduto alla attuazione dei nuovi ruoli previsti dal pre(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Identico.

Identico.

Art. 7.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento degli Enti ed organi turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di contemperare le esigenze di autonomia dei singoli Enti con la necessità di assicurare il più efficiente coordinamento della loro attività, nell'interesse dello Stato.

Identico.

Disposizioni transitorie

Art. 8.

(Segue: Testo del Governo).

cedente articolo 6, al Servizio delle informazioni e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica sarà addetto, in posizione di comando, personale del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport; ed al Consiglio di amministrazione del Ministero predetto parteciperanno i capi del Servizio e dell'Ufficio sopra indicati.

Art. 9.

Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport ed al conseguimento delle sue finalità istituzionali, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, alle sottorubriche « Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale » e « Commissariato per il turismo », esclusi quelli da destinare ai servizi « Informazioni e proprietà intellettuale » i quali — con decreto del Ministro per il tesoro — saranno trasferiti ad altra apposita sottorubrica dello stesso stato di previsione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 9.